

2010

**COMUNE DI
ZERBOLO'**



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE MENSA SCOLASTICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2010

Art. 1

La Commissione Mensa svolge un ruolo propositivo mediante la formulazione di proposte per il miglioramento del servizio e l'acquisizione di elementi di valutazione sul gradimento dei pasti erogati. Essa vigila sul buon andamento del servizio mensa ed agisce come organo consultivo di stimolo per il suo miglioramento.

Art. 2

Le componenti interessate al servizio di refezione scolastica sono così identificate: comune, gestore, genitori, insegnanti, alunni e ASL.

Art. 3

La Commissione mensa viene nominata dalla Giunta Comunale ed è così composta:

- Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato, con funzione di Presidente;
- N. 2 Rappresentanti dei genitori, uno per ogni plesso scolastico. Per garantire la continuità della presenza è previsto, per ogni plesso scolastico, un rappresentante effettivo ed uno supplente che interverrà solo in assenza dell'effettivo.
- N. 2 Rappresentanti degli insegnanti, uno per ogni plesso scolastico;
- ***Alle riunioni della commissione potrà partecipare un rappresentante della ditta appaltatrice con funzioni consultive.***

La commissione mensa può essere integrata, ove necessario, da un rappresentante dei componenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL in qualità di membro esperto.

Nella prima seduta la commissione provvede alla nomina del Vice-Presidente scelto tra i rappresentanti dei genitori e del segretario cui compete la redazione dei verbali di riunione.

Art. 4

La Commissione mensa viene nominata ogni anno scolastico e viene costituita possibilmente entro la fine di Ottobre.

I componenti che non presenziano, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità.

Si considerano altresì decaduti a tutti gli effetti, senza ulteriori formalità i componenti: genitori, od insegnanti che abbiano a cessare i rapporti con la scuola da essi rappresentata.

I subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del componente uscente.

Art. 5

La Commissione mensa, si riunisce di norma, due volte l'anno e comunque in caso di necessità o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti previa convocazione, anche orale del Presidente.

Le riunioni della commissione mensa sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti.

Art. 6

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art.1 la Commissione mensa, nel rispetto del presente regolamento e della normativa igienico-sanitaria in campo alimentare, può, tramite i propri rappresentanti:

- Organizzare sopralluoghi nelle cucine negli orari e con le modalità che la commissione concorderà con l'Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice del servizio.
- Assaggiare gli alimenti pronti per la distribuzione.
- Assistere, senza creare intralcio, alle varie fasi di distribuzione degli alimenti.
- Raccogliere dati sul gradimento dei pasti erogati.
- Proporre modifiche o variazioni al menù.
- Formulare reclami all'ufficio competente in caso di presunte irregolarità.

Art. 7

I componenti della Commissione mensa possono, senza necessità di preavviso, accedere ai locali della refezione scolastica in numero massimo di due persone per visita con una frequenza massima di due visite mensili.

Art. 8

I rappresentanti designati dalla Commissione mensa possono, previo avviso da comunicare agli uffici comunali **la prima settimana di ogni mese**, consumare il pasto completo.

Art. 9

I risultati delle verifiche svolte dai componenti della Commissione mensa incaricati di effettuare sopralluoghi, viene dagli stessi verbalizzato su apposito registro per essere in seguito riferito agli altri componenti nella seduta immediatamente successiva alla commissione.

In caso di gravi ed urgenti irregolarità i componenti incaricati richiedono al Presidente della Commissione la convocazione urgente della stessa.

La Commissione mensa non può, per nessuna ragione, richiamare il personale di cucina o modificare in modo autonomo il menù scolastico.

Art. 10

I componenti che non si attenessero alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, potranno essere esclusi dalla commissione con apposita comunicazione del Presidente.